

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 69

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore DALLA TOR)

approvata nella seduta del 25 giugno 2014

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN DIVIETO DI PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTI, MODIFICA I REGOLAMENTI (CE) N. 850/98, (CE) N. 812/2004, (CE) N. 2187/2005 E (CE) N. 1967/2006 DEL CONSIGLIO E ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 894/97 DEL CONSIGLIO (COM (2014) 265 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 2014

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (COM (2014) 265 definitivo),

premesso che:

la proposta in esame stabilisce un divieto assoluto di tenere a bordo o utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2015, qualsiasi tipo di rete da posta derivante, in tutte le acque dell'Unione europea, e introduce una nuova e più ampia definizione di questo attrezzo da pesca;

l'efficienza e la rilevanza economica delle reti da posta derivanti per le navi e per le flotte italiane risultano variabili;

per quanto attiene all'impatto ambientale, la proposta dovrebbe avere un effetto positivo, in quanto vieta ogni attività;

rilevato altresì che la base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca;

essendo la «conservazione delle risorse biologiche del mare nell'ambito della politica comune della pesca» uno dei settori di competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera *d*) del TFUE), la proposta non deve essere motivata in termini di rispetto del principio di sussidiarietà;

tenuto conto delle considerazioni svolte dai rappresentanti del comparto ittico italiano e delle organizzazioni sindacali di settore;

tenuto conto altresì del parere reso in data odierna dalla Commissione politiche dell'Unione europea,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si evidenzia la necessità di non arrecare un pregiudizio competitivo alle imprese ittiche italiane, rispetto a quelle dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, per evitare il rischio di aumentare la quota di importazioni di pescato del Mar Mediterraneo;

si sottolinea la necessità di operare verifiche sugli strumenti di pesca utilizzati nel Mar Mediterraneo e la loro evoluzione;

occorre comunque riflettere sulla necessità di prevedere misure idonee di ristoro per la dismissione o incentivazione per la riconversione da parte delle imprese ittiche degli attrezzi da pesca che si intendono vietare.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Giovanni MAURO)

18 giugno 2014

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,
considerato che:

la proposta stabilisce un divieto assoluto di tenere a bordo o utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2015, qualsiasi tipo di rete da posta derivante, in tutte le acque dell'Unione europea, e introduce una nuova e più completa definizione di questo attrezzo da pesca, in modo da colmare eventuali lacune normative;

la pesca con reti da posta derivanti è tradizionalmente praticata con reti aventi lunghezza limitata e apertura di maglia contenuta, per catturare varie specie pelagiche di piccole e medie dimensioni presenti perlopiù nelle zone costiere o in transito attraverso di esse. Problemi rilevanti si sono verificati a partire dalla fine degli anni Settanta, quando si sono cominciate a usare reti a maglie più larghe e lunghe varie decine di chilometri, che hanno prodotto un aumento significativo dei tassi di mortalità accidentale di specie protette, tra le quali cetacei, tartarughe marine e squali;

a partire dall'inizio degli anni Novanta, anche a seguito di una serie di risoluzioni delle Nazioni Unite a favore di una moratoria della pesca d'altura praticata con grandi reti da posta, l'Unione europea ha elaborato una normativa su questo tipo di pesca, in base alla quale la detenzione a bordo e l'uso di reti da posta derivanti di lunghezza superiore ai 2,5 chilometri sono vietati nell'Unione europea dal giugno 1992 (fatta eccezione per il Mar Baltico, nel Belt e nel Presund, nei quali dal 2008 è scattato il divieto di tenere a bordo qualunque rete da posta). Dal 2002 è vietato l'utilizzo di reti da posta derivanti, a prescindere dalla dimensione, per la cattura delle specie elencate nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997 (tonnidi, pesci castagna, marlin, pesci vela, pesci spada, squali, cefalopodi, tra le altre). È inoltre vietato lo sbarco di esemplari delle suddette specie catturati con reti da posta derivanti;

la Commissione rileva tuttavia come il quadro legislativo dell'Unione europea in materia di reti da posta derivanti presenti diverse carenze, che rendono le norme vigenti facilmente eludibili. La mancanza di norme unionali sulle caratteristiche degli attrezzi e sul loro uso, da un lato, e la possibilità di tenere a bordo altri attrezzi da pesca dall'altro, hanno consentito ai pescatori di utilizzare illegalmente reti da posta derivanti per catturare specie di cui è vietata la pesca con tali reti, dichiarando di aver utilizzato un altro tipo di attrezzo;

valutato che:

la Commissione europea, nella valutazione di impatto che accompagna la proposta legislativa ha deciso di far prevalere il principio precauzionale «per le attività di pesca che potrebbero comportare un rischio elevato di catture accidentali di specie rigorosamente protette e sulle quali gli Stati membri non esercitano un controllo o esercitano un controllo insufficiente». Così optando, di conseguenza, per il divieto assoluto della pesca con reti da posta derivanti;

l'opzione prescelta dalla Commissione comporta ripercussioni socio-economiche per i pescatori interessati dal divieto, «che tuttavia saranno in parte compensate dall'esercizio di altri tipi di pesca già autorizzati e, se del caso, da misure finanziarie di accompagnamento a sostegno del necessario processo di adeguamento (passaggio ad altri metodi di pesca, diversificazione dell'attività, cessazione progressiva)»;

la proposta consta di sei articoli e di particolare rilievo sono l'articolo 2, che introduce una definizione più dettagliata e precisa di «rete da posta derivante», ossia «una rete costituita da una o più pezze di rete fissate insieme in parallelo sulla o sulle lime da sughero, mantenuta in superficie o a una certa distanza dalla superficie per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata», e l'articolo 3, che introduce il divieto assoluto di catturare risorse biologiche marine con reti da posta derivanti, nonché di tenere a bordo di un peschereccio qualsiasi tipo di rete da posta derivante;

ricordato che la Corte di giustizia, con sentenza 29 ottobre 2009, causa C-249/08, ha condannato l'Italia per inadempimento, non avendo il nostro Paese provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca, segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l'impiego delle reti da posta derivanti, e non avendo provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti, segnatamente con l'applicazione di sanzioni dissuasive contro i soggetti di cui sopra;

valutata, infine, la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in cui si esprime una valutazione complessivamente positiva dell'atto in titolo,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

la proposta è conforme al principio di attribuzione avendo come base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. La proposta concerne la «conservazione delle risorse biologiche del mare nell'ambito della politica comune della pesca» (art. 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE) e ricade pertanto nei settori di competenza esclusiva dell'Unione, che implicano il potere di legiferare e di adottare atti vincolanti esclusivamente in capo all'Unione, essendo l'intervento delle autorità nazionali consentito solo in sede di attuazione o se autorizzato dalle istituzioni europee;

per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, trattandosi di materia rientrante nella competenza esclusiva dell'Unione, non si applica il meccanismo di verifica del principio di sussidiarietà di cui al protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona. Si applica per converso la procedura del dialogo politico, di cui al protocollo n. 1 del Trattato di Lisbona e di cui all'articolo 9 della legge n. 234 del 2012, che permette un intervento delle Camere dei parlamenti nazionali in fase ascendente anche per gli atti dell'Unione europea diversi dalle proposte legislative in materie di competenza non esclusiva dell'Unione e, quindi, anche per gli atti non legislativi (comunicazioni, relazioni, libri verdi, libri bianchi, eccetera) e per gli atti legislativi (come quello in esame) che ricadono in materie di competenza esclusiva dell'Unione;

nel merito, si invita a valutare con estrema attenzione l'impatto della proposta legislativa sulle realtà produttive italiane. Secondo la Commissione europea, l'efficienza e la rilevanza economica delle reti da posta derivanti per le navi e per le flotte risultano molto variabili e nel nostro Paese, dove sono stati recensiti circa 100 pescherecci attivi, l'importanza economica delle reti da posta derivanti è bassa a livello nazionale (0,8 per cento in termini di valore e 1,3 per cento in termini di peso sbarcato), nonostante il valore degli sbarchi rappresenti dal 20 per cento al 55 per cento circa (e in un caso fino al 90 per cento) del volume d'affari realizzato da questi pescherecci. Tuttavia, i profitti generati dall'uso di reti da posta derivanti sono molto variabili, con valori compresi tra l'1 per cento e il 54 per cento del fatturato generato dai pescherecci e una media del 22 per cento per l'intero comparto italiano della pesca praticata con questo tipo di attrezzi;

non può quindi essere sottovalutato l'impatto regolatorio della proposta, relativamente alla quale dovranno essere negoziati degli incentivi economici per accompagnare nell'arco di un congruo periodo transitorio

l'applicazione generalizzata agli operatori economici interessati del divieto di pesca con reti da posta derivanti; e dovrebbero altresì essere previsti degli incentivi per la riconversione degli attrezzi da pesca dismessi.